

CONVENZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DR. SSA CLAUDIA PORCEDDA.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

La Dr.ssa Porcedda Claudia, di seguito denominata professionista, nata a San Gavino M.le il 18.02.1978 e residente in via Macchiavelli, 26 Sanluri, Codice Fiscale PRCLLD78B58H856Z

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali di Nefrologia presso l'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino M.le di questa Azienda, alla Dr.ssa Claudia Porcedda, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari dal marzo 2005 ed in possesso dei requisiti di legge relativi alla Specializzazione in Nefrologia.

Nello specifico il professionista si impegna ad eseguire prestazioni mediche di nefrologia presso l'ambulatorio c/o CAD di Serramanna, consulenze nefrologiche presso l'U.O. di Medicina del P.O. di San Gavino M.le, prestazioni di dialisi d'urgenza, secondo le esigenze individuate e comunicate dal Direttore dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di San Gavino Monreale.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso

presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

La Dr.ssa Porcedda si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Articolo 3

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di **n. 36 (trentasei) ore settimanali**, concordando con il Direttore dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi il numero, l'articolazione degli accessi e la durata degli stessi in relazione alle esigenze del suddetto servizio.

Articolo 4

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al professionista il corrispettivo mensile lordo di **€ 4.937,40 (quattromilanovecentotrentasette/40)**, al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del professionista su presentazione di regolare fattura e previa relazione del Direttore dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 5

L'incarico, decorrente dalla data del 21 gennaio 2013, avrà durata fino al 1° luglio 2013.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 6

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 7

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 8

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 9

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 10

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante e/o in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11


Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.11 articoli.

Sanluri, li _____.

Il Professionista
Dr.ssa Porcedda Claudia

Il Direttore Generale Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu



Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali 